

Centri Elaborazione Dati (C.E.D.)

Minimi tabellari

Con accordo del 13 dicembre 2018 le associazioni datoriali Assoced, Lait, Confterziario e l'associazione UGL Terziario hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da Centri elaborazione dati (CED) che prevede, dal 1° febbraio 2020, l'applicazione dei nuovi importi mensili della paga base conglobata e dell'indennità di funzione, con riferimento a ciascun livello previsto dal contratto.

Terziario – Federdistribuzione

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL per le aziende della Distribuzione moderna organizzata (DMO) prevede, dal mese di febbraio 2020, che nell'eventualità in cui l'azienda ometta di versare a Fondo Est ovvero a Cassa Quas i contributi assistenziali a suo carico, la stessa sarà tenuta ad erogare:

- al lavoratore impiegato e operario, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 16,00, per 14 mensilità, rientrante nella retribuzione di fatto.
 - al quadro, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari ad € 37,00, per 14 mensilità, anch'esso rientrante nella retribuzione di fatto.
-

Pubblici esercizi, ristorazione e turismo

Minimi tabellari

In data 8 febbraio 2018 è stato sottoscritto il CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori dei pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo che prevede, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, un incremento dei minimi tabellari.

Turismo – Confesercenti

Lavoro extra e minimi tabellari

Il CCNL per i dipendenti delle aziende del settore del turismo (Confesercenti) prevede che i valori dei compensi orari per il personale extra impiegato i) nei pubblici esercizi, ii) nella ristorazione collettiva, iii) negli alberghi diurni e stabilimenti balneari, sono aumentati con decorrenza dal 1° febbraio 2020.

Dal 1° febbraio 2020 sono altresì aumentati il minimo di retribuzione mensile, con riferimento a ciascun livello di lavoratori previsto dal CCNL in oggetto.

Turismo – Conflavoro PMI

Minimi tabellari

Il CCNL Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi prevede l'aumento dal 1° febbraio 2020 dei minimi tabellari per i lavoratori:

- impiegati nei pubblici esercizi, ristorazione collettiva, stabilimenti balneari, alberghi diurni e agenzie di viaggio e
 - impiegati nei pubblici esercizi e stabilimenti balneari minori.
-

COIBENTI – Aziende Industriali

Una tantum

Con l'ipotesi di accordo del 19 dicembre 2019, ANICTA con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno rinnovato il CCNL per il personale del settore coibentazioni termiche acustiche.

In particolare, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, è corrisposta una somma forfettaria *una tantum* pari a € 180,00 da erogare in due *tranche*:

- € 90,00 con la retribuzione di febbraio 2020;
- € 90,00 con la retribuzione di settembre 2020.

L'*una tantum* sarà riconosciuta ai lavoratori in forza alle suddette date, in proporzione al periodo di lavoro svolto nell'anno 2019.

Studi professionali e agenzie di assicurazioni – Anpit

Minimi tabellari

Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali e delle agenzie di assicurazione prevede, a decorrere dal 1° febbraio 2020, l'applicazione di nuovi importi della paga base nazionale conglobata.

Autorimesse e noleggio automezzi

Una tantum

Con ipotesi di accordo del 23 ottobre 2019 ANIASA con FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTrasporti hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, locazione automezzi, servizi di supporto all'autonoleggio, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovetture su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità nonché attività direttamente collegate, servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

In particolare, è stata stabilita la corresponsione di un importo forfettario *una tantum*, da corrispondere con la retribuzione di novembre 2019 e febbraio 2020.

L'importo forfettario - non utile ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, sia legali che contrattuali né per il calcolo del TFR - è proporzionalmente ridotto sulla base dei mesi di effettivo servizio, considerando, a questi fini, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni come mese intero e trascurando quelle inferiori.

Per i rapporti a tempo parziale l'*una tantum* sarà riproporzionata sulla base dell'effettiva prestazione.

Autostrade e trafori – Concessionari

Lavoro a tempo parziale

Con accordo del 16 dicembre 2019, FEDERRETI e FISE ACAP con FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTrasporti, SLA CISAL, UGL viabilità e logistica hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

L'accordo decorre dal 1° luglio 2019 e scadrà il 30 giugno 2022 e le modifiche, salvo diversamente indicato, decorrono dal 1° gennaio 2020.

Per il periodo di vigenza del CCNL, i lavoratori con contratto a 880 ore annue, in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 16 dicembre 2019, possono chiedere l'aumento stabile della durata della prestazione da 880 a 960 ore annue, in occasione delle seguenti finestre temporali:

- tra il 1° e il 15 febbraio 2020, per le prestazioni decorrenti dal 1° marzo 2020;
- tra il 1° ottobre 2020 e il 30 novembre 2020, per le prestazioni decorrenti dal 1° gennaio 2021;
- tra il 1° ottobre 2021 e il 30 novembre 2021, per le prestazioni decorrenti dal 1° gennaio 2022.

La prestazione così incrementata dovrà essere distribuita su 12 mesi, con minimo 2 prestazioni in ciascun mese e su almeno 2 diverse settimane.